

STATUTO

LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CORLEONE PA CORSO DEI MILLE
114

Numero REA: PA - 238240

Codice fiscale: 05149740820

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Rep. N. *257/198*

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2) SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel comune di Corleone.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 3) DURATA

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4) MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società

cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5) PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6) SCOPI

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione



umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a) e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 l. 381/91 lettera b). La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei Regolamenti interni.

La Cooperativa dev'essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione.

Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione potrà aderire a una delle Associazioni Nazionali di Categoria e a una delle relative Associazioni Provinciali, nonché agli altri Organismi o Sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 6 bis) OGGETTO - La Cooperativa, senza finalità speculative, si propone di operare in campo agricolo, in campo

turistico, campo sociale e di servizi svolgendo le seguenti attività:

- attività per la salvaguardia dei beni forestali e di tutto il patrimonio di notevole importanza ecologica (analisi chimico - biologica delle acque, iniziative per la costituzione di riserve eccetera) con tutte le operazioni connesse nell'ambito regionale;
- promozione di iniziative per la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico, paesaggistico e ambientale anche attraverso la vigilanza, la tutela e la manutenzione ai fini di turismo sociale e giovanile di : castelli, ville, palazzi storici, fabbricati rurali, rocche, eccetera;
- salvaguardia della fauna e della flora attraverso la messa a dimora di piante e arbusti, il decespugliamento e la vigilanza del patrimonio boschivo finalizzato anche alla prevenzione di incendi attraverso l'organizzazione di squadre di Servizi Antincendio Boschivo, vigilanza e avvistamento di incendi nelle torrette, realizzazione di viali parafuoco, tagli e spalcatura, eccetera;
- costituzione di vivai di piante, di alberi, di arbusti, eccetera;
- produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici;

gestione di depositi di carburante e lubrificanti agricoli;

- acquisto, costruzione, affitto e gestione di stabilimenti con le relative attrezzature e pertinenze per la lavorazione dei prodotti;
- promozione del miglioramento produttivo della terra mediante perfezionamento di processi colturali; compimento di analisi sociali del territorio attraverso indagini statistiche e sociologiche mirate allo studio delle esigenze del consumatore;
- promozione di iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico specie quello turistico di massa, giovanile e sociale e che concernono particolarmente la creazione, l'adattamento, l'ampliamento e la gestione di strutture ricreative anche mobili; l'allestimento di impianti e attrezzature per il tempo libero, nonché l'organizzazione e la gestione di servizi comunque connessi alle attività turistiche che consentano la difesa e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico del paesaggio;
- la gestione di parcheggi per conto proprio e per conto di terzi;
- promozione di scambi a carattere turistico e culturale nel territorio nazionale e con i paesi stranieri, allacciando rapporti operativi con Enti e Organismi analoghi o che comunque abbiano finalità compatibili, attraverso la gestione in proprio o per conto terzi di agenzie di viaggio e turismo;



Deputato

Vincenzo Maresca

- elaborazione di programmi che prediligano e valorizzino l'utilizzo di strutture e complessi turistici - alberghieri, itinerari paesaggistici, culturali, visite guidate e gite, eccetera;
- organizzazione, in proprio e per conto terzi, di viaggi, escursioni, soggiorni, spettacoli e qualsiasi struttura idonea a favorire il turismo sociale;
- assistenza morale e materiale a persone anziane anche alleviando la solitudine, il disagio e l'emarginazione di coloro che, per circostanze naturali e sociali, siano rimasti senza affetti familiari; l'istituzione e la gestione di case di riposo per pensionati con assistenza di personale paramedico specializzato;
- istituzione di servizi rivolti ai minori in genere, anche a quelli che vivono in stato di abbandono e di trascuratezza, ai sensi delle seguenti normative: L.R. n. 22/86, D.P.R. n. 309/91, L. 285/97, L. 104/92 e loro successive modifiche e integrazioni e di quant'altro sarà previsto in materia di politiche sociali rivolte ai minori dalle normative Regionali, Nazionali e Comunitarie;
- istituzione di servizi rivolti ai disabili, agli handicappati e ai soggetti svantaggiati in genere;
- iniziative informative - formative rivolte a tutti i cittadini sul significato socio culturale dell'inserimento

dell'handicappato in tutte le istituzioni e le sedi normali e sulle conoscenze tecnico - scientifiche che ne consentano la prevenzione e il recupero;

- attività di sostegno economico, sociale e psico - pedagogico in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza dell'handicappato nell'ambito domestico, che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
- individuazione di attività lavorative accessibili agli handicappati nell'ambito dei Pubblici servizi;
- attività di salvaguardia e valorizzazione ambientale, di manutenzione di aree a verde pubblico e privato ed attività in genere che favoriscano uno sviluppo sostenibile del territorio;
- assunzione di servizi di pulizia e raccolta rifiuti inerenti a plessi pubblici e privati; disinfezione e derattizzazione; pulizia, gestione e manutenzione di aree di interesse paesaggistico (giardini, spiagge, parchi), strade, parcheggi, impianti sportivi e di locali pubblici e privati; lavori di giardinaggio, sistemazione e pulizia di ville, nonché la costruzione e la messa in opera di impianti di pulizia;
- gestione di biblioteche, pinacoteche, collezioni e raccolte pubbliche e private, compresa la catalogazione ed inventariazione;
- servizi di custodia e sorveglianza di uffici pubblici e



Direttore Generale

Vincenzo Macellaro

privati in genere ed Uffici Giudiziari in particolare;

- l'assunzione in affitto e/o in gestione in qualsiasi forma, da privati e/o da Enti Pubblici, di beni in genere ed in particolare beni confiscati ai fini del loro riutilizzo sociale;

- lettura di contatori acqua e servizi di pulitura di tombini con il trasporto del relativo materiale di risulta;

- organizzazione di fiere, manifestazioni, eventi nel settore turistico, enogastronomico e rurale per la valorizzazione nel mercato nazionale ed internazionale dei prodotti dei soci con determinati requisiti di qualità;

- la cooperativa si prefigge di collaborare con Aziende, Enti, Comuni, Province, Regione, attraverso l'appalto di servizi in genere, per tale scopo provvederà alla formazione dei soci attraverso progetti cofinanziati da Stato, Comuni, Province, Regione e dal fondo Sociale Europeo.

La Cooperativa potrà, altresì, svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, soltanto a titolo esemplificativo:

- a) organizzare, realizzare, istituire e gestire:
- 1) corsi di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di avviamento e di perfezionamento;
 - 2) corsi scolastici a tutti i livelli compresi asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori;
 - 3) servizi di Baby Sitter domiciliare e presso Strutture Private e Pubbliche;
 - 4) centri didattico - sportivi miranti alla corretta formazione della personalità dei partecipanti;
 - 5) iniziative volte alla qualificazione, alla formazione e all'aggiornamento del personale operante nel settore;
 - 6) integrazione delle normali istituzioni educative e scolastiche;
 - 7) attività di educazione, socializzazione, istruzione e sostegno;
 - 8) attività di determinazione dell'orientamento professionale dell'handicappato e inserimento nelle istituzioni e nelle attività lavorative; realizzare e gestire istituzioni finalizzate al superamento delle situazioni emarginanti;
 - 9) corsi per la terza età, servizi di teleassistenza e di telelavoro;
- b) organizzare, realizzare, istituire e gestire interventi di animazione socio - culturali (mostre, convegni, seminari, attività di intrattenimento e di animazione, socializzazione),



Dr. Francesco Maccaluso

Vincenzo Maccaluso

convegni, dibattiti, conferenze, seminari, forum, fiere, eccetera, attività ludiche e attività ricreative: sportive, musicali, artistiche, eccetera;

c) organizzare, realizzare, istituire e gestire:

1) servizi di prevenzione e diagnosi precoce delle menomazioni e delle loro cause;

2) centri di fisioterapia, logopedia, massofisioterapia, shatzu, eccetera;

3) centri per poliambulatori di carattere medico per diagnosi, cure e altro;

4) agenzia di pronto intervento di servizi di tipo artigianale, medico, sanitario, eccetera, rivolto al Pubblico e Privato;

5) servizi di trasporto con ambulanze e altri mezzi idonei per pazienti presso strutture private e pubbliche;

6) servizi di analisi chimico - cliniche, ematologiche e microbiologiche;

7) servizi terapeutici e riabilitativi;

8) servizi di trasporto personalizzato e di teleassistenza;

d) istituire e gestire:

1) comunità alloggio, case famiglia, case protette, residence, comunità alloggi, istituti case di cura o cliniche per degenza a carattere medico per la cura delle malattie, complessi turistici (hotel, alberghi, agriturismo, pensioni,

Vincent Macaluso

i) stipulare convenzioni con Enti mutualistici Pubblici e Privati e con altri laboratori di analisi e industrie per la fornitura del servizio ai loro mutuati, clienti e dipendenti, anche con particolare riguardo alla riabilitazione domiciliare.

TITOLO III

SOCI

ART. 7) REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di diciannove se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori dell'attività socio - sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere;

- Soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività

lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica nonché della capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere, anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

· **Soci lavoratori svantaggiati:**

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

· **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei



Dr. Francesco (maestro)

Vincenzo Maccaluso

parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall' Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o

private nel caso in cui la cooperativa sia composta da almeno nove soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8) PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

- se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.
- se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il



Delfino Antonio

Vincenzo Marcello

nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,
- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede

di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

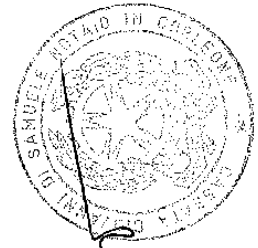
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9) QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore nè superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il venticinque per cento (25%) della quota sottoscritta e l'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro sei mesi dall'ammissione.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta



Dr. Francesco M. M. M.

Vincenzo Macaluso

dell'Organo Amministrativo.

ART. 10) MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Oltre al danaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti, devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi

al venir meno di tale pluralità.

Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 11) CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12) VINCOLI SULLE QUOTE



Definizione

Vincenzo Maccaluso

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14) RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;

- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

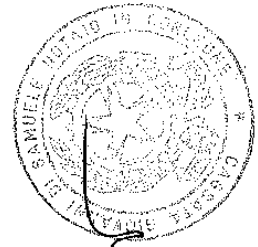
Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15) ESCLUSIONE



Samuele Montalbano

Vincenzo Meccariello

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla

Schönemann, Hans-Martin

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

Vincent Macaluso

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18) PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento

nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente croso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20) BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiamano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota integrativa del bilancio.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea

determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21) RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

ART. 22) DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento

degli utili netti annuali.

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del tre per cento (3%).

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 23)

a) Assemblea dei soci

b) Consiglio di Amministrazione

c) Sindaco unico o collegio sindacale, se nominato.

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata, di regola, nel comune dove ha sede la società.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni,

nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione. e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo di telefax, posta elettronica o altri mezzi similari l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato

anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 26) COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che

straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritti al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento (50%) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 27) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non è previsto il voto plurimo.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538.

ART. 28) DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; sarà possibile esprimere il proprio voto per corrispondenza o attraverso altri mezzi di telecomunicazione. In tale ultimo caso si rimanda ai regolamenti interni.

Per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi nei regolamenti interni.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29) ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro,

deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 30) ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

AMMINISTRAZIONE

ART. 31) - COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

I singoli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o

impedimento.

ART. 32) COMPETENZE

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta agli Amministratori:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;

- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Gli Amministratori potranno comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 33) DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da

processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza dell'Assemblea.

ART. 34) POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito all'Organo Amministrativo è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i

poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore Delegato se previsto.

CAPO III

CONTROLLI

ART. 35) ORGANO DI CONTROLLO - COMPOSIZIONE

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 Codice Civile, nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata, alternativamente, a scelta dell'assemblea che provvederà alla nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti ed il cui Presidente verrà designato dalla assemblea stessa.

L'assemblea determina il compenso dell'Organo di Controllo tenuto conto delle tariffe professionali.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'Organo di Controllo per scadenza del

termine ha effetto dal momento in cui lo stesso è stato
ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Nel caso sia nominato il Collegio Sindacale, almeno un membro
effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso
il Ministero della giustizia; i restanti membri, se non
iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli
iscritti negli albi professionali individuati con decreto del
Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di
ruolo, in materie economiche o giuridiche.";

ART. 36) COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo (Sindaco unico o Collegio Sindacale)
vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in
particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo, in occasione della approvazione del
bilancio di esercizio deve, nella sua relazione indicare
specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la
condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi
speciali.

Ove ammesso dalla legge può esercitare anche il controllo

contabile. In questo caso, l'intero Organo di Controllo è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.;

ART. 37) MODALITA' DI ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'Organo di Controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) è effettuata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.;

ART. 38) CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto e se non affidato all'Organo di Controllo (Sindaco unico o Collegio sindacale), è conferito, sentito lo stesso Organo di Controllo, dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di Revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 39) CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli

amministratori si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 40) SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può
essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 41) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea
nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci
determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 42) INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga
un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a
liquidazione coatta amministrativa.

ART. 43) MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto
costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la
scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo
V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44)

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 45)

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 46)

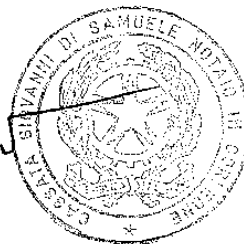
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 47)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

Vincenzo Macaluso

Defendente Ferretti



COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005,
CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DM 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE MUI.